



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In Nome Del Popolo Italiano**

**IL TRIBUNALE DI LATINA**

**-Sez. II Civile -**

in persona del GOT Dr. Antonio Canaletti ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n°201402-12 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 13.02.2020 con decorrenza termini 190 c.p.c. dall' 01.04.2020

tra

████████████████████ Srl in persona del legale rapp.te pro tempore , elettivamente domiciliato in Latina, Via A. Diaz n. 14, presso lo studio dell'Avv. Cristiano Pennacchia , dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti;

**-Attore**

e

████████████████████ Spa , in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in Latina Via Piceni n.59 presso lo studio dell'Avv. ██████████ come da procura in atti

**-Convenuto**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** All'udienza del 13.02.2020 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art 190 cpc con decorrenza dall' 01.04.2020 come da verbale in pari data, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.

**FATTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.11.2012, l'attore conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Latina l'Istituto ██████████ Spa, impugnando sotto diversi profili il contratto di mutuo a rogito Notaio Bartolomeo del 08.06.1999, Rep. 116491, Racc. 14.298 di



originarie £ 500.000.000 estinto, per avvenuto pagamento, al momento dell'instaurazione del giudizio.

L'attrice in sostanza lamentava che la banca - attraverso il regime finanziario del c.d. *ammortamento alla francese* e considerato altresì il parametro Euribor a cui risultava indicizzata la misura del tasso corrispettivo e considerata altresì la facoltà di modificazione in *pejus* della misura stessa - aveva violato le disposizioni dell'art. 117 TUB e 1284 c.c. la cui *ratio* impone che la misura del tasso degli interessi ultralegale debba sempre concordata preventivamente per iscritto e rientrare nella misura originariamente pattuita. Per tale motivo chiedeva accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute negli artt. 2 e 4 del contratto in quanto in contrasto con gli artt. 1284, 1325 n. 1 e 1346 c.c. e per l'effetto la non debenza dei tassi ultralegali, sostituendoli con quelli legali nelle varie misure succedutesi nel tempo ovvero mediante i criteri sostitutivi di cui all'art. 117 TUB. Chiedeva altresì accertarsi la violazione della L. 108/96 c.d. *antiusura* e quindi la non debenza degli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c., determinando mediante l'ausilio di CTU l'esatto dare/avere tra le parti e condannando la banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in virtù delle clausole nulle.

Si costituiva in giudizio l'istituto ██████ il quale contestava nel merito le eccezioni sollevate dalla attore e insisteva nel dichiarare la domanda attorea inammissibile ed infondata. La causa veniva istruita e il Giudice ammetteva CTU tecnica che veniva espletata in corso di causa. All'udienza conclusionale la causa veniva trattenuta in decisione con termini ai sensi dell'art. 190 cpc.

## DIRITTO

La domanda così come articolata merita accoglimento, per i motivi che si andranno a spiegare:

### Nullità parametri Euribor

La giurisprudenza costante ha rilevato d'ufficio la nullità della clausola di indicizzazione del tasso di interesse qualora l'elemento di etero-integrazione sia il parametro Euribor rilevato nel periodo intercorrente tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008 sanzionato dalla Commissione Europea. Il Tribunale inquadra la violazione accertata dalla Commissione Europea tra le nullità per contrarietà a norme imperative o comunque per contrarietà all'ordine pubblico economico. La predetta nullità sarebbe rilevabile d'ufficio ex art. 127 TUB, trattandosi di una nullità di protezione a tutela di interessi e valori fondamentali tra cui certamente il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l'uguaglianza formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.). A nulla rileverebbe, infine, la partecipazione o meno dell'istituto di credito al panel di rilevamento dell'Euribor posto che è il tasso ex se scelto dalle parti, ad essere ormai oggettivamente affetto da quel vizio. La



conseguenza civile, secondo il provvedimento in esame alla luce dell'accertata violazione, consiste nella nullità del tasso utilizzato dalle parti in relazione al periodo oggetto di decisione della Commissione. Anche il Tribunale di Latina (Sentenza n. 1946/13) successivamente ha statuito che *"l'Euribor è composto da una media giornaliera delle quotazioni fornite su 13 scadenze da un insieme di decine di banche tra le più importanti della zona euro e proprio in base a queste considerazioni non può certamente definirsi un tasso determinato. Pertanto la clausola sopracitata deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c."* Il principio basilare è che per aversi una pattuizione determinata del tasso degli interessi è necessario che il requisito della determinabilità esista *"a priori"* e non *"ex post"* mentre la rilevabilità e la conoscenza del parametro Euribor come ben sappiamo è solo successiva pertanto la clausola ove previsto il tasso Euribor deve considerarsi nulla.

#### **Sull'applicazione del regime di capitalizzazione composta nel piano di ammortamento a rata costante (cd. "alla francese")**

La metodologia di ammortamento di un mutuo corrisponde alla regola con la quale si procede al rimborso del capitale finanziato, ovvero al programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria. L'ammortamento alla francese, in particolare, prevede il pagamento periodico di rate costanti (equi-intervallate), ciascuna delle quali comprensiva di una quota di interessi sul debito non ancora rimborsato e di una quota del debito per sorte capitale residuo, quote di ammontare rispettivamente decrescente (la prima) e crescente (la seconda). Il regime finanziario della capitalizzazione composta, adottato nella quasi totalità dei mutui con ammortamento alla francese concessi dagli istituti di credito, prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione di matematica esponenziale ed è caratterizzato da leggi finanziarie (ovvero da formule, algoritmi) dotati della proprietà della scindibilità (a differenza di quello della capitalizzazione semplice, fondato su leggi additive); leggi in forza delle quali l'adozione del ridotto regime comporta necessariamente (fatta eccezione per le ipotesi di scuola di mutuo uniperiodale o di pattuizione di tasso d'interesse nullo, in concreto non configurabili nella casistica giudiziaria) un effetto anatocistico, in virtù della produzione di interessi su interessi precedentemente maturati; e ciò in quanto, per effetto dell'applicazione di tale regime, gli interessi precedentemente maturati, a causa della loro capitalizzazione nel debito residuo, sono causa di ulteriori interessi. In generale, le espressioni "ammortamento alla francese", o "a rata costante" o "a capitale crescente e interessi



decescenti” non valgono ad esplicitare le modalità di funzionamento del piano, ai fini del controllo di legalità, in difetto di specificazione del regime finanziario e del criterio di calcolo degli interessi. Quanto appena esposto deriva, in particolare, dalla condizione di “equivalenza assoluta” tra prestazioni finanziarie che caratterizza la capitalizzazione composta, per l’appunto in ragione delle leggi scindibili da cui essa è governata (condizione in virtù della quale l’equivalenza finanziaria tra il debito iniziale e la somma delle varie quote capitali che compongono le singole rate può realizzarsi in qualsiasi momento); ciò a differenza di quanto accade in base al regime finanziario (lineare) della capitalizzazione semplice, fondato sulla condizione di “equivalenza relativa” (potendo essa verificarsi in un determinato momento, in particolare al tempo finale, e non in altri) e caratterizzato dal fatto che gli interessi precedentemente maturati non generano ulteriori interessi, con assenza quindi del fenomeno anatocistico. L’adozione dell’uno o dell’altro regime finanziario costituisce presupposto decisivo per il calcolo della rata di ammortamento di un mutuo, per il quale la condizione di equivalenza finanziaria va necessariamente verificata al termine del rapporto. Nel regime semplice, in virtù del principio di additività che lo connota, gli interessi, anche se vengono calcolati sul capitale in scadenza (con periodicità mensile, annuale o in base a diversi intervalli temporali) e contabilizzati, divengono esigibili soltanto alla scadenza del capitale finanziato e contestualmente al debito inerente a quest’ultimo, restando infruttiferi fino a quel momento; la sterilità degli interessi maturati a ciascuna scadenza lascia invariato il capitale di riferimento, realizzando una crescita del montante di tipo lineare, proporzionale al tempo, oltre che al capitale, di modo che il montante procede secondo una progressione aritmetica. Nel regime composto, invece, per effetto del principio di scindibilità sul quale si fonda (corrispondente alla capitalizzazione periodica degli interessi), gli interessi vengono calcolati periodicamente sul montante maturato (comprensivo degli interessi in precedenza scaduti) e, al momento in cui maturano, o vengono pagati, o si fondono immediatamente con il capitale, che così lievita di periodo in periodo, in successive capitalizzazioni degli interessi fino alla scadenza del finanziamento; di tal che, con l’interesse composto il montante è proporzionale al capitale e funzione esponenziale della durata. Un’operazione si svolge in regime di capitalizzazione semplice quando l’interesse è disponibile solamente alla fine del periodo di impiego, mentre si svolge in regime di capitalizzazione composta quando l’interesse è disponibile alla fine di ogni periodo di capitalizzazione. E’ invero consolidato nella letteratura scientifica in materia il principio secondo



cui l'effetto anatocistico (o, quanto meno, l'effetto dell'incremento esponenziale degli interessi nel quale si sostanzia, sotto il profilo finanziario, tale termine giuridico) deriva non già dalla natura dell'operazione finanziaria e, quindi, dalla tipologia del relativo contratto (conto corrente, leasing, mutuo, ecc.), bensì dall'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta, in virtù della proprietà di scindibilità che caratterizza le leggi che regolano siffatto regime. L'anatocismo è un concetto prettamente giuridico, in quanto tale non riconducibile al lessico della scienza matematica, che invece conosce il regime finanziario della capitalizzazione composta, che, per quanto appena chiarito, realizza l'effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.; Vale a dire la produzione di interessi su interessi in mancanza delle condizioni nella ricorrenza delle quali soltanto la stessa disposizione imperativa appena citata qualifica legittimo l'anatocismo. Più precisamente, l'anatocismo consiste in un possibile effetto del regime finanziario dell'interesse composto, essendo, in buona sostanza, la regola del mutamento degli interessi in capitale, vale a dire della trasformazione della natura degli importi nel corso del tempo che permette la capitalizzazione degli interessi, di modo che essi generino, a loro volta, nuovi introiti sempre sotto forma di interessi. In base al regime finanziario di capitalizzazione composta, l'interesse che matura su una somma capitale evolve secondo una regola di dipendenza esponenziale rispetto alla variabile temporale e ciò in virtù del fatto che gli interessi, nell'istante stesso in cui maturano, fruttano altri interessi che si cumulano nel capitale, generando a loro volta interessi ulteriori. Una situazione di tal genere è in palese contrasto con la disciplina imperativa posta dall'art. 1283 c.c., a norma del quale *"in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi"*.

In forza della medesima disposizione imperativa, quindi, gli interessi da corrispondere su un mutuo devono essere applicati soltanto sul capitale che rimane da restituire e non sugli interessi in precedenza maturati; Va peraltro precisato che, a stretto rigore, l'anatocismo non si identifica *tout court* con la capitalizzazione composta degli interessi, costituendo tale ultimo regime finanziario il *genus* nel contesto del quale è riconducibile l'anatocismo come *species*, atteso che quest'ultimo, inteso come produzione di interessi su interessi *"scaduti"* (ex art. 1283 c.c.) o anche semplicemente *"maturati"* (ex art. 120, comma 2 T.U.B. nell'ultima versione), non esaurisce l'intero ambito applicativo dell'interesse composto: la previsione pattizia in virtù della quale interessi che vengono



in scadenza vanno pagati ancor prima della scadenza del capitale sul quale essi vengono calcolati risponde (anche) al regime di capitalizzazione composta, ma non necessariamente una pattuizione di tal genere comporta la spirale ascendente di lievitazione degli interessi, che, contrastando con il principio di proporzionalità di cui all'art. 821 comma 3 c.c. (in forza del quale gli interessi vengono legittimamente prodotti in ragione della durata del diritto, vale a dire purchè proporzionali al tempo di annullamento del debito capitale residuo), caratterizza e qualifica l'anatocismo. Quel che è indubbio è che nei piani di rimborso rateale dei finanziamenti l'impiego, ai fini dell'elaborazione di un piano di ammortamento alla francese, del regime finanziario della capitalizzazione composta, con pagamento periodico degli interessi calcolati su tutto il debito residuo non ancora estinto, determina il venir meno della suddetta proporzionalità rispetto al tempo (oltre che al capitale) e comporta la conseguente maggiorazione della rata di ammortamento, per effetto della quale il monte interessi lievita esponenzialmente (ciò che comporta, per l'appunto, la produzione di interessi su interessi). E' proprio in tale fenomeno che si annida l'essenza

dell'anatocismo, per quanto "celato" nel valore della rata pattuita, quantificata già *ab origine* applicando il T.A.N. contrattuale secondo la formula dell'interesse composto; operazione questa che, nello sviluppo del piano, comporta la sostanziale equiparazione al capitale finanziato C del corrispondente valore futuro (M, comprensivo di interessi anatocistici), espresso dalla formula  $M = C(1+i)^k$ , in luogo del valore futuro che lascerebbe improduttivi gli interessi maturati, espresso dalla diversa formula  $M = C(1+ki)$ . L'apparente criticità sotto il profilo giuridico del fenomeno anatocistico implicato da siffatto meccanismo – che ne rende meno percepibile l'integrazione, pur non escludendone la sussistenza - sta nel fatto che la soluzione consistente nel pagare, alla scadenza di ciascuna rata, tutti gli interessi maturati sul capitale residuo, pur configurandosi nella sostanza in contrasto con il criterio di proporzionalità ex art. 821 comma 3 c.c., comporta formalmente (ma fittiziamente) soltanto interessi primari e non

parrebbe quindi determinare, almeno *prima facie*, alcuna produzione di interessi su interessi "scaduti" (ciò che, ai sensi del tenore testuale dell'art. 1283 c.c., integra anatocismo), pur implicando comunque i medesimi effetti economici di tale ultima operazione. In realtà, attraverso tale meccanismo, già nel momento genetico del vincolo negoziale (quindi già all'atto della stipulazione del contratto) vengono pattuite due obbligazioni a carico dell'*accipiens*, quella relativa al debito principale per sorte capitale e quella, accessoria, inerente al monte interessi, che in ragione



dell'utilizzo del T.A.N. contrattuale applicato secondo il regime di capitalizzazione composta risulta già comprendere l'effetto anatocistico consistente (in virtù della formula utilizzata per la determinazione delle rate) nella maggiorazione apportata al valore della rata rispetto a quello che essa avrebbe avuto in base al monte interessi che si sarebbe presentato applicando il regime semplice. In tal modo, la pattuizione anatocistica rimane intrinsecamente contenuta - per quanto non esplicitata (e quindi celata) nel testo contrattuale, frequentemente privo di menzione di sorta anche del regime finanziario utilizzato, come per l'appunto nella fattispecie in esame (ciò che rappresenta palese indice rivelatore dell'asimmetria informativa tra le parti del rapporto, innegabilmente contrastante con i principi di correttezza, buona fede e trasparenza che l'operatore bancario è tenuto ad osservare) - e quindi, in buona sostanza, assorbita nel valore stesso della rata di ammortamento. Sul piano matematico-finanziario, il complessivo monte interessi previsto nella totalità delle rate include quindi (già *ab origine*, fin dal momento della conclusione dell'accordo negoziale) la maggiorazione anatocistica, per l'appunto in ragione del regime finanziario adottato per la predisposizione del piano di ammortamento. In altri termini, l'anatocismo sussiste nella stessa pattuizione, ovvero nel valore della rata concordata al momento della stipulazione del contratto in base al piano di ammortamento utilizzato, in virtù dell'applicazione del T.A.N. contrattuale in regime di capitalizzazione composta; regime che, attraverso un'alchimia matematica consentita dalla proprietà della scindibilità che lo caratterizza, comporta la maggiorazione della rata in virtù del calcolo degli interessi sul debito capitale residuo (oggetto di obbligazione restitutoria non ancora scaduta, in quanto destinata ad essere adempiuta con il pagamento delle rate successive, secondo la periodicità pattuita), anziché sul capitale in scadenza; ciò che rende possibile, in buona sostanza, sostituire la produzione di interessi su interessi (che ai sensi del tenore testuale dell'art. 1283 c.c. determinerebbe anatocismo) con la produzione di interessi sul capitale. Per l'equivalenza finanziaria connessa al principio di scindibilità risultano infatti compresi nel regime composto sia l'ipotesi (riconducibile alla definizione letterale dell'anatocismo giuridico desumibile dall'art. 1283 c.c.) in cui gli interessi siano, alla scadenza dei vari periodi delle singole rate, cumulati al capitale, sia quella nella quale essi vengano alla stessa scadenza pagati, costituendo un distinto capitale nel portafoglio del creditore; anche questa seconda variante del regime della capitalizzazione composta, a ben vedere, riproduce infatti i medesimi effetti finanziari della lievitazione esponenziale degli interessi che qualifica l'anatocismo giuridico. In definitiva, con il regime composto, anche nella



variante costituita dal pagamento degli interessi (in alternativa alla loro capitalizzazione), svanisce, a ben vedere, la distinzione tra capitale ed interessi, restando indifferente all'atto del pagamento periodico l'individuazione del titolo per il quale esso avviene (se in riferimento all'obbligazione principale o a quella accessoria) e, correlativamente, quale sia la specifica composizione della rata (nella sua ripartizione tra quota capitale e quota interessi), risultando comunque invariato il montante sul quale si producono nuovi interessi; e ciò proprio perchè, sotto il profilo finanziario, adottando il regime in questione la composizione della rata è presso che ininfluente. Attraverso il piano di ammortamento alla francese strutturato secondo il regime della capitalizzazione composta assume infatti rilievo, sotto il profilo finanziario, esclusivamente l'importo della rata costante del piano di rimborso, potendo quest'ultima, in virtù della proprietà della scindibilità che connota essere suddivisa tra quota capitale e quota interessi. Di fatto fenomeno anatocistico, che, come già chiarito, non è determinato affatto dalla tipologia di ammortamento, conseguendo piuttosto dalla proprietà della scindibilità che caratterizza le leggi finanziarie proprie del regime della capitalizzazione composta adottato. Ne può giustificarsi la legittimità del piano di ammortamento alla francese con la circostanza che non può confondersi la disciplina dell'imputazione dei pagamenti a fronte della compresenza (più precisamente, della simultanea liquidità ed esigibilità) del debito principale per sorte capitale e di quello accessorio relativo agli interessi (art. 1194 c.c.) con il criterio legale di produzione e di calcolo degli interessi (art. 1283 c.c.). In altri termini, le due disposizioni citate operano su piani diversi e non risultano affatto in contrasto tra loro: l'art. 1283 c.c. Si riferisce al criterio per il calcolo degli interessi e da esso si evince, per quanto sin qui chiarito, l'inammissibilità del regime di capitalizzazione composta nella costruzione del piano di rimborso graduale del finanziamento a rate costanti, trattandosi di soluzione in contrasto con il divieto di anatocismo posto dalla stessa citata norma imperativa; l'art. 1194 c.c., invece, si applica come criterio di imputazione del pagamento che presuppone necessariamente – in conformità alla giurisprudenza della Corte regolatrice dianzi richiamata – che il credito principale per capitale e quello accessorio per interessi siano *“simultaneamente liquidi ed esigibili”*, presupposto che, come in precedenza evidenziato, a ben vedere non si configura nel caso di mutuo con ammortamento alla francese delineato in base al regime della capitalizzazione composta; L'odierno giudicante ritiene che da valutarsi non sia solo l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese per violazione del divieto di anatocismo ex art 1283 c.c. ma anche la declaratoria della non debenza degli interessi,





tra cui anche i corrispettivi, qualora il tasso di mora superi la soglia vigente al momento della pattuizione contrattuale.

Vista la giurisprudenza a cui questo giudicante ritiene da aderire, in quanto cogente all'effettiva *ratio* della Legge ed alla funzione sanzionatoria della disposizione in esame - la previsione di cui all'art.1815 comma 2, c.c. non si limita a sancire la nullità della clausola usuraria, ma preclude in via generale e sanzionatoria ogni remunerazione del credito mutuato (cfr. Trib. Napoli, 28.01.2014, conf. App. Bari 04.06.2018, Trib. Udine 13.11.2014, Trib. Pesaro 05.10.2017, Trib. Massa 23.03.2016). La sanzione consistente nella conversione del mutuo usurario in mutuo gratuito - fondata sull'obiettivizzazione della fattispecie criminosa, con abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore a favore del limite oggettivo della "soglia" di cui all'art. 2, comma 4 della L. n. 108/1996 - implica il necessario abbattimento di qualunque somma prevista a titolo di interesse, legale o convenzionale, di natura compensativa o risarcitoria; pertanto sia a titolo di interessi corrispettivi che di interessi moratori, con la sola esclusione dei rapporti contrattuali già esauriti alla data dell'entrata in vigore della medesima Legge (cfr. Cass. n. 5324/2003, Id. n. 14899/2000, n. 603/2013 cit., App. Venezia, 18.02.2013, n. 342). La formula in cui si esprime l'art. 1815 comma 2 c.c., in difetto di esclusioni o specificazioni di sorta, non consente alcuna distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori (non ravvisandosi differenze di disciplina, in generale, nell'intera L. n. 108/1996), né tra le corrispondenti pattuizioni; per altro verso, essendo il tasso moratorio pattuito attraverso una maggiorazione del tasso di quelli corrispettivi (cd. *spread*), la sanzione della nullità prevista dalla disposizione codicistica in questione non può che travolgere necessariamente tutti i suoi componenti e quindi anche il tasso corrispettivo di riferimento. Il raggio di azione della sanzione, è puntualizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24675/17, laddove, nel declinare i riflessi indotti dalla già richiamata norma di interpretazione autentica, si è espressamente precisato: *“Una sanzione (che implica il divieto) dell’usura è contenuta, per l’esattezza, anche nell’art. 1815, secondo comma, cod. civ. – pure oggetto dell’interpretazione autentica di cui si discute – il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108”*; chiarimento che rappresenta autorevole riscontro della fondatezza dell'interpretazione cui ritiene di aderire questo giudicante. In tale contesto, pare poi dirimente il rilievo per cui la stessa precitata previsione di cui all'art. 1 del D.L. n. 394/2001 convertito in



Legge, nel definire in senso oggettivo la nozione di usurarietà (incentrata sul superamento del tasso soglia) e nel focalizzare l'incriminazione nella fase genetica del vincolo obbligatorio, quale che sia il titolo e la funzione giustificativa degli interessi, ha precisato espressamente che l'interpretazione autentica in questione vale *dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile*"; ciò che costituisce inequivoca e dirimente conferma che, in difetto di riserve o eccezioni di sorta, una volta riscontrato l'illecito usurario vanno decurtati sia gli interessi moratori che quelli corrispettivi, non valendo la diversità funzionale delle due tipologie di interessi a giustificare un'ipotetica diversità di trattamento in tale contesto di disciplina; trattandosi di previsione sanzionatoria, rispetto alla quale non può che restare indifferente la diversità funzionale delle due tipologie di interessi. Il tenore di quest'ultima previsione normativa, del resto, si configura assolutamente coerente con la *ratio legis*, atteso che, una volta acclarato, secondo quanto sin qui precisato, che il termine di raffronto cui avere riguardo ai fini del vaglio antiusura è costituito (semanticamente e giuridicamente) non già dal tasso nominale, bensì dal T.E.G. (ovvero dal costo complessivo del finanziamento, comprensivo anche degli onere economici riconducibile a scenari divergenti dall'evoluzione "fisiologica" del rapporto), il disposto di cui all'art. 1815 comma 2 c.c., in forza del quale "*se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*", deve essere inteso - nella sua effettiva portata precettiva ed in aderenza all'evidenziata natura sanzionatoria della medesima disposizione - nel senso che se, in rapporto al finanziamento, è convenuto un costo *complessivo usurario*, la *relativa clausola è nulla e tale costo (nella sua totalità) non è dovuto*. Non può che derivarne, in definitiva, che l'eventuale accertamento dell'usura del tasso moratorio non può che comportare che anche gli interessi corrispettivi non sono dovuti, alla stregua di una corretta esegesi dell'art. 1815 comma 2 c.c..

### **CTU Contabile**

A conferma di quanto sopra esposto, nel caso in esame il CTU Dr.ssa [REDACTED] ha accertato che l'ammortamento c.d. *alla francese* ha comportato il pagamento per l'attrice di interessi in misura superiore al TAN indicato in contratto (pag. 9 CTU). Questo accertamento respinge ogni eccezione e contestazione formulata da parte convenuta.

Infatti, il CTU ha accertato che "*la differenza complessiva [tra l'ammortamento a rata costante e quello c.d. alla francese] è di £ 3.190.395 che rappresenta il maggior interesse pagato dal mutuatario per effetto della scelta del piano di ammortamento alla francese piuttosto che di un piano di ammortamento*



a quote di capitale costante" (pag. 17 CTU). Inoltre, il CTU ha altresì riscontrato che il contratto, è affetto da usura pattizia anche in relazione al tasso di mora, rilevato nella misura del 7,745%, risultato superiore al tasso soglia esistente al momento della stipula pari al 7,635%. Anche tale motivo dunque va fatta applicazione dell'art. 1815 c.c. posto che l'usurarietà nella pattuizione degli interessi di mora (di per sé considerati) determina la nullità complessiva della pattuizione degli interessi e quindi l'applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c.

In merito alle quietanze presentate in corso di CTU non si ritiene doverne stralciare il deposito in quanto la prova dell'estinzione del mutuo per avvenuto pagamento è pacifica, né oggetto di contestazione da parte della banca convenuta, peraltro le quietanze depositate oltre tempo, di fatto hanno un valore accessorio ed ininfluenza sulla ricostruzione del mutuo ben potendo il CTU di effettuare tutti i calcoli sulla base delle altre rate pagate .

La domanda attorea merita accoglimento non solo per la nullità della clausola ove è previsto il riferimento al tasso Euribor per i motivi di cui in premessa, ma anche in ragione dell'adozione del piano di ammortamento c.d. alla francese e sia per l'accertata l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo oggetto di giudizio, ed applicata la conversione dello stesso contratto da feneratizio a gratuito, ex art. 1815 comma 2 c.c., dichiara non dovuto alcun interesse (corrispettivo o moratorio) in riferimento al ridetto contratto e che gli attori, in qualità di mutuatari, sono tenuti, considerati i versamenti già effettuati, solo al pagamento della eventuale sorte capitale, che di fatto risulta già integralmente saldata, con esclusione di qualsivoglia importo a titolo di interessi e per l'effetto condanna la banca convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € **85.758,97**, dovuta per la riscontrata usura pattizia .

**P.Q.M.**

il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:

- Accertata l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo fondiario oggetto di giudizio ed applicata la conversione dello stesso contratto da feneratizio a gratuito, ex art. 1815 comma 2 c.c., dichiara non dovuto alcun interesse (corrispettivo o moratorio) in riferimento al ridetto contratto e che, ai fini dell'estinzione dell'obbligo di rimborso, gli attori, in qualità di mutuatari, sono tenuti, considerati i versamenti già effettuati solo al



pagamento della eventuale sorte capitale (già integralmente versata) , con esclusione di qualsivoglia importo a titolo di interessi;

- Condanna la banca convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di **Euro 85.758,97** dovuta per la riscontrata usura pattizia;
- Condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali, che liquida, in applicazione del D.M. n. 10.03.2014 n. 55, in complessivi € 13.286,00, di cui € 786,00 per spese ed € 12.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. E C.P.A. Da liquidarsi in favore del difensore dichiarato antistatario;
- Pone definitivamente a carico della convenuta il compenso provvisoriamente liquidato in favore del C.T.U. dott. ssa **[REDACTED]**

Così deciso in Latina, il 30.11.2020

IL GIUDICE

Dr. Antonio Canaletti

